



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE E
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
EDILIZIO

Determinazione Dirigenziale	
N. 52/ 74	di data 28/12/22

Oggetto: L.P. 19.09.1993 N. 26 - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. "RICOLLOCAZIONE GRUPPO ELETTROGENO UFFICI VIA MACCANI 146 TRENTO" " OPERA 6477 - VARIANTE N. 1. IMPORTO EURO 355.000,00. RIDEFINIZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 16.07.2021 N. 52/56.

LA DIRIGENTE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

la Dirigente del Servizio Edilizia pubblica
in sostituzione della Dirigente del Servizio Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio

richiamati i seguenti provvedimenti assunti in relazione all'opera 6477 "Ricollocazione del gruppo elettrogeno presso gli uffici di via Maccani, 146 a Trento":

- la determina dirigenziale del Servizio Gestione fabbricati n. 52/67 di data 16 settembre 2020, allora competente per l'opera in oggetto, con cui sono stati affidati gli incarichi professionali per la realizzazione dell'opera, impegnando l'importo pari ad euro 25.733,18 e prenotando contestualmente l'importo di euro 279.266,82 quale ulteriore quota dello stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato;

- la deliberazione giuntales di data 19 luglio 2021 n. 163, con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo alla "ricollocazione del gruppo elettrogeno uffici via Maccani 146 Trento", opera 6477, dell'importo complessivo di euro 305.000,00;

- la determinazione n. 52/56 di data 16 luglio 2021 del Servizio Gestione Fabbricati, allora competente per l'opera in oggetto, con cui sono state definite le modalità di affidamento dei lavori;

atteso che con deliberazione 19.12.2022 n. 361, esecutiva, la Giunta comunale per le ragioni ivi espresse ha approvato in linea tecnica la Variante progettuale n. 1 del progetto relativo alla "ricollocazione del gruppo elettrogeno uffici via Maccani 146 Trento" – opera 6477, datata novembre 2022, dell'importo complessivo di euro 355.000,00, redatta da tecnici interni del Servizio Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio e costituita dagli elaborati richiamati nell'Allegato n. 1 alla delibera medesima, comportante la maggiore spesa di euro 50.000,00 rispetto all'importo originariamente autorizzato di euro 305.000,00, come di seguito ripartito:

A) lavori principali a base d'asta

A1) lavori	euro	234.351,24
A2) oneri per la sicurezza	euro	7.790,06
A3) oneri per la sicurezza emergenza sanitaria Covid-19	euro	352,88

pagina 1/6

Totale lavori		euro	242.494,18
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1) spese tecniche comprese CNPAIA e IVA	euro	25.733,18	
B2) spese tecniche in fase esec. e collaudi comprese CNPAIA e IVA	euro	8.316,06	
B3) compensi incentivanti 2% su lavori	euro	4.849,88	
B4) oneri fiscali IVA 22% su A)	euro	53.348,72	
B5) imprevisti (i.v.a. compresa)	euro	20.257,98	
sommano		euro	112.505,82
totale		euro	355.000,00

rinviano a successivo provvedimento dirigenziale la ridefinizione delle modalità di affidamento dei lavori previsti dalla variante;

atteso che nel quadro economico è prevista la voce B3) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti la realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20 commi 1 bis e 1 ter della l.p. 26/1993 e s.m.;

atteso inoltre che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in argomento non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali, in considerazione dell'esiguità dell'importo dei lavori principali, che rende antieconomica la previsione di distinte procedure e di distinti contratti, a fronte del considerevole impegno organizzativo richiesto per il coordinamento, nell'ipotesi di compresenza di più affidatari. Inoltre gli interventi da realizzare sono interconnessi ed è necessario che vi sia una gestione unitaria degli stessi, al fine di garantire il corretto coordinamento fra i vari soggetti che vi operano;

precisato che il supero di spesa di euro 50.000,00 derivante dalla variante n. 1 è stato prenotato con la citata deliberazione giunta 19.12.2022 n. 361;

precisato che la variante n. 1 ha comportato un incremento dell'importo dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico di euro 35.574,93 (i.v.a. esclusa), per un nuovo importo complessivo dei lavori di euro 242.494,18 (i.v.a. esclusa);

ritenuto di revocare la citata determinazione dirigenziale 16.07.2021 n. 52/56 dell'allora Servizio Gestione fabbricati, le cui competenze per l'opera in oggetto sono state assunte a seguito di riorganizzazione interna all'amministrazione comunale dallo scrivente Servizio, e di procedere con il presente provvedimento alla ridefinizione delle modalità di affidamento dei lavori previsti nel quadro economico;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico di variante per l'importo di euro 242.494,18 (i.v.a. esclusa) in economia mediante cottimo, secondo le modalità procedurali previste dal capo II del titolo IV del Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché per espresso rinvio ovvero in via suppletiva dall'art. 52 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dall'art. 178 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m., stipulando il contratto mediante scrittura privata informatica.

La modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione.

I requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa

vigente; stipulando il contratto mediante scrittura privata informatica;

atteso che le modalità di affidamento sopra indicate consentono di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione;

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e altre disposizioni" e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alla voce A), che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, introdotto con la l.p. 13/2020, prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso";

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso, in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

dato atto che l'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico in oggetto come sopra indicato avviene in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla citata L.p. 2/2020 e s.m.;

attestata inoltre dal Servizio l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

rilevato inoltre che nella determinazione 16.07.2021 n. 52/56, si dava conto che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, fosse prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando il servizio per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;

richiamato per quanto riguarda il subappalto l'art. 26 della l.p. 2/2016 e s.m. comma 1, ultimo capoverso ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

atteso che al riguardo l'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., come modificato da ultimo dalla l. 108/2021, dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

atteso che il D.Lgs. 50/2016, per effetto delle sopra citate modifiche per l'adeguamento alla normativa comunitaria, non definisce più un limite al subappalto, imponendo

direttamente alle stazioni appaltanti un dovere di individuazione della parte di contratto che deve necessariamente essere eseguita dall'aggiudicatario (in tal senso vedasi parere MIMS 998/2021). Questo obbligo si impone anche nell'ordinamento locale in quanto di stretta derivazione comunitaria e impegna la stazione appaltante a effettuare per ogni singolo affidamento una preventiva verifica circa la sussistenza di parti del contratto la cui esecuzione debba essere necessariamente riservata all'appaltatore senza alcuna possibilità di subappalto;

rilevato che lo scrivente servizio, effettuata tale verifica ritiene che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, come si rileva dal capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le previsioni dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., del Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220. Questo risponde ad un'articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento;

dato atto che lo stanziamento di euro 50.000,00 derivante dalla variante n. 1 è previsto nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione consiliare 23.12.2021 n. 199 e nel bilancio 2022-2024 approvato con deliberazione consiliare 23.12.2021 n. 200 per effetto delle variazioni al Documento Unico di Programmazione e al Bilancio di previsione finanziario approvate con deliberazione consiliare 06.07.2022 n. 81;

atteso che, stante l'assenza della Dirigente del Servizio Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio, la sottoscritta Dirigente del Servizio Edilizia pubblica, risulta delegata alla firma del presente atto, come da provvedimento della Direttrice Generale di data 04.07.2022 prot. 186845 inerente all'indicazione del Dirigente sostituto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
 - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
 - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
 - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
 - la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
 - la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
 - la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
 - i Decreti sindacali 11.04.2022 prot. n. 99746 e 29.10.2021 prot. n. 285328 con i quali sono state attribuite le competenze dirigenziali;
 - la nota istruttoria del Servizio Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio di data 29.11.2022 prot. n. 332813;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di revocare per le motivazioni espresse in premessa la determinazione dirigenziale 16.07.2021 n. 52/56;
2. di dare atto che con deliberazione 19.12.2022 n. 361, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica la variante progettuale n. 1 del progetto relativo alla "ricollocazione del gruppo elettrogeno uffici via Maccani 146 Trento" – opera 6477, datata novembre 2022, dell'importo complessivo di euro 355.000,00, redatta da tecnici interni del Servizio Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio e costituita dagli elaborati richiamati nell'Allegato n. 1 alla delibera medesima, comportante la maggiore spesa di euro 50.000,00 rispetto all'importo originariamente autorizzato di euro 305.000,00;
3. di dare atto che la somma di euro 279.266,82, quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m. è stata prenotata con la determinazione del Dirigente dell'allora Servizio Gestione fabbricati 16.09.2020 n. 52/67 di euro 25.733,18;
4. di dare atto che il supero di spesa di euro 50.000,00 derivante dalla variante n. 1 è stato prenotato con la citata deliberazione giunta 19.12.2022 n. 361, esecutiva;
5. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
6. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
7. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
9. di dar conto per quanto riguarda il subappalto che, dal capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le previsioni dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., del Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11 maggio 2012 n.

- 9-84/Leg, nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, si rileva che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa;
10. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D66J20000160004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente Sostituto del Servizio
ing. Isabella Weber

Trento, addì 28/12/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE E
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
EDILIZIO

Determinazione Dirigenziale	
N. 52/ 74	di data 28/12/22

Oggetto: L.P. 19.09.1993 N. 26 - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. "RICOLLOCAZIONE GRUPPO ELETTROGENO UFFICI VIA MACCANI 146 TRENTO" " OPERA 6477 - VARIANTE N. 1. IMPORTO EURO 355.000,00. RIDEFINIZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 16.07.2021 N. 52/56.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 29 dicembre 2022